TRUMP ANATRA ZOPPA? NON TROPPO. Il potere del presidente degli USA conserva le prerogative costituzionali, i poteri di emergenza e il controllo dell'apparato esecutivo

Per contenere gli entusiasmi di chi lo vede “paralizzato”

Per comprendere la reale portata del potere esercitato dal presidente degli Stati Uniti è necessario soffermarsi sull’ampiezza delle sue prerogative, che non si esauriscono nella semplice funzione di capo dell’esecutivo, ma comprendono una serie di strumenti costituzionali e amministrativi che gli consentono di incidere profondamente sulla politica interna, sull’economia, sulla sicurezza nazionale e sugli equilibri internazionali.

Un capitolo particolarmente significativo riguarda i cosiddetti PEAD (*Presidential Emergency Action Documents*), documenti predisposti nel corso della Guerra fredda, soprattutto a partire dagli anni Cinquanta, per disciplinare l’esercizio dei poteri presidenziali in situazioni di emergenza nazionale. Si tratta di disposizioni e procedure destinate a consentire al presidente di attivare poteri straordinari in circostanze eccezionali, anche attraverso strumenti la cui esistenza e il cui contenuto non sono integralmente accessibili al pubblico.

La questione assume una rilevanza particolare perché il sistema dei poteri di emergenza permette al presidente di intervenire in ambiti che, in condizioni ordinarie, sarebbero sottoposti a differenti forme di controllo istituzionale, la riservatezza di una parte di questa documentazione rende inoltre difficile avere un quadro completo delle procedure predisposte per affrontare eventuali situazioni di crisi nazionale.

Accanto ai poteri di emergenza esistono poi le prerogative che la Costituzione americana attribuisce direttamente al presidente. Egli è il capo dell’esecutivo federale, dirige l’amministrazione, nomina i principali funzionari dell’amministrazione, i membri del governo e gli ambasciatori, con le procedure di conferma previste per determinate nomine dal Senato, è inoltre comandante in capo delle forze armate e dispone di un ruolo centrale nella conduzione della politica estera e nella gestione delle questioni di sicurezza nazionale.

Il presidente può negoziare trattati internazionali, che necessitano della ratifica dei due terzi dei senatori presenti, riconoscere governi stranieri, intrattenere relazioni diplomatiche e dirigere l’indirizzo della politica estera americana, può inoltre impartire direttive all’apparato esecutivo e utilizzare gli strumenti a sua disposizione per orientare l’attività delle agenzie federali.

Sul piano militare, la sua posizione di comandante in capo gli attribuisce un ruolo fondamentale nella direzione delle forze armate e nella gestione delle operazioni militari, pur permanendo le competenze costituzionali del Congresso in materia di dichiarazione di guerra, finanziamento e regolamentazione delle forze armate.

Un’altra prerogativa fondamentale è rappresentata dal potere di veto. Il presidente può respingere una legge approvata dal Congresso, impedendone l’entrata in vigore, a meno che Camera e Senato non riescano a superare il veto con una maggioranza dei due terzi in entrambe le assemblee. Si tratta di uno strumento che gli permette di condizionare direttamente l’attività legislativa e di opporsi ai provvedimenti che ritiene incompatibili con il proprio indirizzo politico.

A questo si aggiunge la possibilità di intervenire direttamente sull’attività dell’amministrazione attraverso gli ordini esecutivi, gli *Executive Orders* (EO). Questi provvedimenti consentono al presidente di impartire disposizioni alle strutture dell’esecutivo federale, orientandone l’attività e stabilendo priorità operative e

amministrative. Non equivalgono a leggi approvate dal Congresso e devono rispettare la Costituzione e le leggi federali, ma rappresentano uno degli strumenti più incisivi a disposizione della Casa Bianca per tradurre rapidamente le proprie decisioni politiche in atti amministrativi.

Il presidente dispone inoltre della facoltà di proclamare lo stato di emergenza nazionale, attivando specifiche disposizioni legislative che gli consentono di esercitare poteri straordinari in determinati settori. Può concedere la grazia e commutare le pene per i reati federali, con l'eccezione dei casi di impeachment, e può presentare al Congresso proposte legislative, raccomandare misure e intervenire attraverso il potere di indirizzo politico.

È proprio considerando l'insieme di queste prerogative che si comprende la portata dell'azione intrapresa da Donald Trump negli ultimi due anni. Una parte considerevole dei provvedimenti che hanno modificato l'indirizzo politico degli Stati Uniti e inciso sull'apparato della governance globale non è infatti passata attraverso il Congresso, ma è stata realizzata direttamente mediante gli ordini esecutivi presidenziali.

Attraverso questi strumenti Trump ha decretato l'uscita degli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), avviato la liquidazione dell'USAID, annullato gli ordini esecutivi emanati da Joe Biden, imposto nuovi dazi commerciali, avviato una vasta offensiva contro l'immigrazione clandestina e disposto interventi sui finanziamenti destinati a Israele.

Il dato centrale è dunque la capacità del presidente americano di intervenire direttamente sull'apparato federale e di modificare l'indirizzo politico e amministrativo del Paese attraverso strumenti che non richiedono necessariamente una nuova legge del Congresso.

Il potere di veto, la direzione dell'esecutivo, il comando delle forze armate, le prerogative in politica estera, i poteri di emergenza e la possibilità di emanare ordini esecutivi costituiscono un insieme di facoltà che rendono la presidenza americana uno dei centri decisionali più incisivi dell'intero sistema istituzionale statunitense.

© 2026 CIVICO20NEWS – riproduzione riservata ***Immagine di copertina ottenuta con AI ChatGPT***

Data di pubblicazione: 08/11/2026

Salvato in PDF in data: 09/11/2026

Link all'articolo: https://civico20-news.it/politica/trump-anatra-zoppa-non-troppo-il-potere-del-presidente-degli-usa-conserva-le-prerogative-costituzionali-i-poteri-di-emergenza-e-il-controllo-dellapparato-esecutivo/08/11/2026/